



LEGGE 3 agosto 1970, n. 31 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 6 agosto 1970).

Concessione del beneficio della "Scala mobile" in favore di coloro a cui vengono erogate pensioni a norma delle vigenti leggi.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 agosto 1970:

Art. 1

Il beneficio della "Scala Mobile" di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1967 n. 34, ad eccezione dei sussidiati della Previdenza-Assistenza e dei titolari di pensioni privilegiate di cui alla legge 30 giugno 1964 n. 37, viene concesso, con decorrenza 1° agosto 1970, anche a coloro ai quali vengono erogate le pensioni a norma delle seguenti leggi:

- legge sulle pensioni per gli impiegati e per i salariati dell'8 marzo 1927 n. 7;
- legge 29 agosto 1958 n. 24 che istituisce la pensione di vecchiaia ai coltivatori diretti, agli affittuari coltivatori ed ai coloni;
- legge 30 giugno 1964 n. 37 che istituisce un sistema obbligatorio di Previdenza Sociale coordinato con il vigente sistema di sicurezza sociale;
- legge 4 agosto 1967 n. 31 inerente ai provvedimenti economici e normativi in favore dei dipendenti statali e dei pensionati;
- legge 5 luglio 1968 n. 27 che estende l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia invalidità infortuni e malattie professionali ai liberi professionisti e commercianti;
- legge 2 luglio 1969 n. 38 che istituisce la pensione di invalidità in favore dei mutilati o invalidi civili.

Art. 2

Per ogni punto che scatti in aumento, ai pensionati di cui all'art. 1 della presente legge, dovrà essere corrisposta la somma di L.500.

Art. 3

La corresponsione della somma inerente agli aumenti della scala mobile avverrà non oltre il mese successivo a quello in cui gli uffici erogatori di pensione avranno ricevuto la notifica degli avvenuti scatti da parte della Direzione degli Uffici del Lavoro.

Art. 4

Le pensioni privilegiate di cui alla legge 30 giugno 1964 n. 37 sono soggette a riliquidazione triennale. Tale riliquidazione che avrà luogo il 1° aprile di ciascun triennio, con decorrenza 1° aprile 1970, avverrà a norma e secondo i criteri di quanto è stabilito al secondo comma dell'art. 53 della legge richiamata. Nel caso in cui l'ammontare della pensione riliquidata risulti inferiore a quella percepita non si fa luogo ad alcuna variazione della pensione stessa.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 agosto 1970-1669 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Valli - Eusebio Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E. Della Balda